



COMUNE DI ASSEMINI
Città Metropolitana di Cagliari

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari)

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 24.03.2021
Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 20.05.2022
Modificato con Deliberazione Commissario Straordinario n. 59 del 14.12.2022

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo – Locali ed aree oggetto della tariffa.....	3
Art. 3 - Soggetti passivi.....	4
Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	4
Art. 5 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	5
Art. 6 - Superficie degli immobili	7
TITOLO II - TARIFFE.....	7
Art. 7 - Determinazione della tariffa	7
Art. 8 - Periodi di applicazione del tributo	7
Art. 9 - Tariffa	7
Art. 10 - Occupanti utenze domestiche.....	8
Art. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche	9
Art. 12 - Tributo giornaliero	9
TITOLO III - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	10
Art. 13 - Riduzioni per le utenze domestiche	10
Art. 14 - Riduzioni per famiglie con studenti universitari fuori sede.....	11
Art. 15 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	11
Art.16 - Riduzioni per le utenze non domestiche per avvio al riciclo/recupero dei rifiuti urbani.....	11
Art. 16 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche per l'uscita dal servizio pubblico.....	11
Art. 17 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio – mancato svolgimento del servizio.....	12
Art. 18 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni	13
Art. 19 - Riduzioni per nuove imprese	14
Art. 20 - Riduzioni per acquisto di manufatti di artigianato artistico Asseminese	14
Art. 21 - Agevolazioni per nuovi nati.....	15
Art. 22 - Disciplina delle riduzioni e agevolazioni.....	15
TITOLO IV - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO.....	15
Art. 23 - Obbligo di dichiarazione.....	15
Art. 24 - Poteri del Comune	16
Art. 25 - Riscossione.....	17
Art. 26 – Rimborsi, compensazioni, ricalcoli e discarichi.....	17
Art. 27 - Rateazione	18
Art. 28 - Sanzioni ed interessi.....	18
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazioni	19
Art. 30 - Clausola di adeguamento	19
ALLEGATO "A"	20
ALLEGATO "B".....	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La gestione, la definizione e la classificazione dei rifiuti è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente "Regolamento di disciplina servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana" del Comune di Assemini, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo – Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, parcheggi, campeggi, dancing e cinema all'aperto;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, di servizi e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per l'applicazione della tariffa, la presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, anche se di fatto non utilizzati. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività produttiva nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali a destinazione diversa da quella abitativa, tenuti a disposizione e non locati, se attivo anche solo uno dei pubblici servizi di erogazione a rete sopra indicati.
5. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e per tutto il periodo di mantenimento della stessa.
6. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo precedente, il possessore, l'occupante o il detentore dei locali o delle aree scoperte corrispondono la tariffa commisurata ad anno solare.
3. Si considera soggetto tenuto al pagamento della TA.RI.:
 - a) Per le **utenze domestiche**: in solido l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare.
 - a1) Nel caso in cui in una abitazione nessuno abbia posto la residenza anagrafica, né presentato dichiarazione ai fini TARI, il soggetto passivo è il proprietario/i in solido.
 - a2) Nell'ipotesi di immobile locato con regolare contratto di locazione per un periodo uguale o superiore a 12 mesi il soggetto passivo è il locatario, salvo diversa dichiarazione resa dal proprietario dello stesso immobile.
 - a3) Nell'ipotesi di immobile locato con regolare contratto di locazione per un periodo inferiore a 12 mesi il soggetto passivo è il proprietario/i.
 - b) Per le **utenze non domestiche**: il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici a rete (servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica), l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti ristoro, gradinate e simili, ed in generale le parti destinate al pubblico;
 - c) i locali destinati in via permanente al culto limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quello del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi. Tale esclusione è riconosciuta per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze. Tale esenzione è estesa ai fabbricati di proprietà della Santa Sede se indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 dei Patti Lateranensi, sottoscritto l'11 Febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n. 810.
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili purché tale circostanza sia certificata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza

- uguale o inferiore a 1,50 (uno/cinquanta) metri;
- f) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - g) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos esemili;
 - h) le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori, e quelle dichiarate inagibili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica e non si eserciti alcuna attività e/o servizio;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni;
2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere opportunamente dichiarate e riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili e suffragati da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per mancata/infedele dichiarazione.

Art. 5 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile dei locali e delle aree scoperte non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della norma vigente.
2. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
- a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
 - b) le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
 - c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante, ecc....)
 - d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
4. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegate ai locali

ove si generano rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali massime di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO
Riparazione autoveicoli e carrozzerie	20%
Ristoranti, trattorie, rosticcerie, paninoteche, friggitorie, pizzerie al taglio	10%
Fabbricazione, produzione oggetti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20%
Fabbricazione saponi, detersivi e agenti organici	20%
Lavanderie a secco e tintorie	20%
Studi medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	5%
Case di cura	5%
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali	20%
Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli, etc.)	30%
Fabbricazione di manufatti in cemento, gesso, calcestruzzi e simili	30%
Fabbricazione di tessuti	30%
Produzione dei derivati del latte, burro e formaggi	20%
Fabbricazione lastre, fogli, profilati plastici e vetroresine	30%
Fabbricazione di poltrone e divani	30%
Fabbricazione di apparecchi elettrici	20%
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	20%
Fabbricazione di paste e alimentari, farinacei e simili	10%
Fabbricazione di strutture in legno	20%
Fabbricazione di prodotti chimici	40%
Tipografie e stamperie	20%
Trasformazione ferro e acciaio	30%
Macellerie e Pescherie	10%
Estetiste e Parrucchiere	10%

6. Per eventuali attività non comprese nell'elenco di cui sopra si ricorrerà al criterio dell'assimilazione.
7. Per fruire dell'abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della TARI, a pena di decadenza, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione: il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti e le tipologie di rifiuti distinti per codice CER/EER; allegare la planimetria quotata dei locali (in scala 1:100 o 1:200), asseverata da un professionista abilitato ai sensi di legge, che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individuati le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
 - comunicare entro il termine di presentazione del modello MUD i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER/EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata, attestazione di ricevuta da parte dell'impresa incaricata del trattamento, formulari, ecc).

8. Il contribuente è obbligato a dichiarare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile.

Art. 6 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in caso di mancata presentazione da parte del contribuente della planimetria quotata dello stato di fatto dell'immobile, si considera come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza di idonea dichiarazione, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO II - TARIFFE

Art. 7 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, dalle disposizioni del presente regolamento e dai provvedimenti emanati dalla competente Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA).

Art. 8 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui tale stato cessa, purché la dichiarazione di cessazione sia regolarmente presentata all'ufficio tributi entro 90 (novanta) giorni e corredata da idonea documentazione comprovante la cessazione delle utenze.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine di cui al comma precedente si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relativamente alle superfici, componenti e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Art. 9 - Tariffa

1. La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è determinata secondo le previsioni di cui D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Allegato 1;
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.
3. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono

riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A» e «Allegato B», per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 10 - Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. colf e badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che venga presentata la dichiarazione e che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Qualora le esclusioni di cui al precedente comma 3 comportino l'azzeramento del numero degli occupanti è prevista la riduzione del 100% della parte variabile della TARI e l'applicazione della sola parte fissa della tariffa riferita ad unico occupante, previa presentazione dell'istanza di cui al comma precedente e della documentazione comprovante il mancato utilizzo delle utenze idrica ed elettrica;
5. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione prevista e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione o comunicazione.
6. Nell'ipotesi in cui sia stata attivata la procedura anagrafica di "Cancellazione per irreperibilità" di un soggetto inserito in un nucleo familiare, le maggiori somme eventualmente versate a titolo di TARI per l'unità abitativa ove risiedeva il soggetto poi dichiarato irreperibile, saranno riconosciute a consuntivo, a seguito dell'esito della formale conclusione del procedimento, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo, ovvero, mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.
7. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, non locate né concesse in comodato d'uso, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume pari a due il numero forfettario di componenti, salvo diversamente dichiarato e documentato nei termini dall'utente.
8. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
9. Per le utenze domestiche tenute a disposizione degli eredi, a seguito di decesso del contribuente, non locate né concesse in comodato d'uso, e nelle quali nessuno risulti domiciliato e/o residente, in caso di mancata voltura dell'utenza, si assume pari a due il numero forfettario di componenti e gli eredi sono tenuti al pagamento in solido.
10. Nelle ipotesi di cui sopra, nelle quali si assume un numero forfettario di componenti pari a due, non trova applicazione la riduzione di cui all'art. 13 c. 1 lett. a del presente Regolamento.
11. Per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, per i quali il soggetto passivo TARI è il proprietario/i si assume come numero di componenti quello degli effettivi occupanti dell'immobile, documentato e autocertificato dal dichiarante o presenti nell'anagrafe dell'Ente.
12. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, sono considerate utenze domestiche alle

stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenza. Nel caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenziali si considerano utenze non domestiche.

13. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 (due) o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile, se opportunamente dichiarati, in subordine ciascun nucleo familiare sarà soggetto al tributo.

Art. 11 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "B" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, nel caso di più attività, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Gli immobili destinati ad attività ricettiva (bed and breakfast (b&b), affittacamere, ecc....) a conduzione familiare sono equiparati alle utenze domestiche con numero di componenti pari al numero dei residenti oltre il numero dei posti letto disponibili per gli ospiti.
6. Gli immobili destinati ad attività ricettiva (bed and breakfast (b&b), affittacamere, ecc....) a conduzione in forma di impresa sono equiparati alle utenze non domestiche ed inquadrate nella categoria "Alberghi senza ristorante" di cui all'allegato "B" del presente regolamento.
7. Si rinvia alla normativa Nazionale e Regionale per la definizione delle varie forme di attività ricettiva (bed and breakfast (b&b), affittacamere, ecc).

Art. 12 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali, superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorni di occupazione.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche

indicazioni fornite dal Comune al soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti. Il tributo applicato a tariffa giornaliera sarà quello corrispondente alla tipologia di attività svolta.

6. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio/Ufficio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.

TITOLO III - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 13 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 659 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., la tariffa può essere applicata in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare, *a condizione che nella dichiarazione sia indicata la residenza principale e dichiarato che l'immobile non sia locato o dato in comodato d'uso: riduzione del 20%;*
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 6 (sei) mesi all'anno all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che l'immobile sia a loro esclusiva disposizione e in quanto tale non sia occupato da altri soggetti: riduzione del 20%;
 - c) alla sola unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione di due terzi;
 - d) Abitazioni con unico occupante, non proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 10.000,00: riduzione del 15%.
2. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
 - 2a) La riduzione di cui al comma precedente opera a condizione che l'attrezzatura per il compostaggio sia posizionata all'aperto, in area scoperta privata pertinenza dell'abitazione (quale un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto) non totalmente pavimentata.
 - 2b) L'istanza di cui al comma 2 del presente articolo produce i propri effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo ed ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio.
 - 2c) A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune o il soggetto gestore del servizio rifiuti potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, si procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 14 - Riduzioni per famiglie con studenti universitari fuori sede

1. E' prevista l'agevolazione del 20% della parte variabile della tariffa per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare uno studente universitario fuori sede e alle seguenti condizioni:
 - a) Iscrizione non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di laurea (ad esclusione di scuole di specializzazione, masters post laurea) presso un'università ubicata fuori dalla Città Metropolitana di Cagliari;
 - b) Titolarità di un contratto di affitto intestato allo studente o al genitore, regolarmente registrato e in corso di validità, di immobile ubicato nella città sede dell'università o paese limitrofo.
2. La riduzione di cui al presente articolo si applica a seguito di presentazione di apposita richiesta annuale corredata da idonea documentazione (Certificazione attestante l'iscrizione ad un corso di laurea, copia contratto d'affitto).

Art. 15 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

La tariffa si può applicare in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, del 20% (venti per cento) ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art.16 - Riduzioni per le utenze non domestiche per avvio al riciclo/recupero dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo/recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. La riduzione è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al riciclo/recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (coefficiente Kd applicato nell'anno di riferimento).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro la data di presentazione del MUD dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo/recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare alternativamente:
 - copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti avviati al riciclo/recupero;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate;
 - copia MUD.
4. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti dei tributi comunali.

Art. 16 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche per l'uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani.
2. La scelta da parte delle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per comunicare la scelta di non avvalersi del servizio pubblico l'utente è tenuto alla presentazione di idonea comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nei termini di cui al comma precedente, in cui devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le relative superfici;
 - il tipo di attività svolta in via prevalente ed il relativo codice ATECO;
 - il nominativo della ditta incaricata;
 - le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte e oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER;
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare l'opzione in oggetto.
4. Per le utenze non domestiche di nuova apertura la scelta deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TARI, ai sensi del presente regolamento, con decorrenza dall'anno successivo.

Qualora l'utente non presenti la comunicazione entro i termini sopra stabiliti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo/recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
5. Le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dal servizio pubblico dal 2022 o dal 2023, con comunicazione presentata rispettivamente entro il 31 maggio 2021 o entro il 30 giugno 2022, possono richiedere di ritornare alla gestione pubblica, prima dei cinque anni o del periodo per il quale hanno esercitato l'opzione, mediante idonea istanza da presentare entro il 30 giugno di ogni anno e con decorrenza dall'anno successivo. La richiesta sarà valutata dall'Ente, il quale ha facoltà di riammettere l'utenza non domestica tenendo conto dell'organizzazione del servizio, dell'impatto del rientro sullo stesso, in termini di modalità, di tempi di svolgimento e di costi.

Per le utenze non domestiche che optano per l'uscita dal servizio pubblico con decorrenza dal 2024 non è prevista la possibilità di rientro anticipato nella gestione pubblica prima della scadenza dei due anni.
6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dalla gestione pubblica, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
7. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione di uscita dal servizio pubblico hanno l'obbligo di rendicontare entro il 31 gennaio dell'anno successivo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dalla Ditta che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, comprovante l'integrale avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. In mancanza o incompleta documentazione atta a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta ed il Comune provvede al suo recupero.
8. Nell'ipotesi in cui, pur avendo effettuato l'esercizio dell'opzione, sia riscontrato che l'utenza non domestica abbia conferito rifiuti urbani al servizio pubblico, si procede al recupero della quota variabile del tributo con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il predetto conferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli e delle altre sanzioni di legge.

Art. 17 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio – mancato svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente "Regolamento disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e Igiene urbana".

2. Nella zona non servita, come definita dal vigente “Regolamento disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana”, il tributo è ridotto del 60%.
3. La tariffa è dovuta nella misura del 20% (venti per cento) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 18 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni

1. La tariffa può essere ridotta del 75% nella quota variabile per le utenze non domestiche “Bar, Caffè, Pasticceria”, di cui alla Categoria A24, ed “Edicole e Tabacchini”, di cui alla categoria A14, che provvedano alla dismissione delle slot machine o analoghi dispositivi destinati al gioco d'azzardo presenti nei locali, e che non effettuino la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea come il gratta e vinci. La riduzione trova applicazione una tantum nell'anno d'imposta successivo a quello del provvedimento di dismissione.
2. Per le attività commerciali che, per la somministrazione di prodotti alimentari e non, adottano distributori automatici c.d. “alla spina”, la tariffa è ridotta del 75% della quota variabile relativa alle superfici operative dedicate esclusivamente alla vendita dei prodotti “alla spina”.
3. E' esclusa da detta agevolazione la vendita di generi alimentari per i quali siano previste, dalle norme igienico sanitarie, specifiche forme di imballaggi.
4. La superficie operativa dedicata esclusivamente alla vendita dei prodotti “alla spina” deve essere chiaramente delimitata, per es. con segnaletica orizzontale a terra o similari, anche al fine di eventuali verifiche da parte degli organi di controllo. Per poter usufruire di tale agevolazione il soggetto passivo TA.RI. deve presentare all'Ufficio tributi apposita istanza, alla quale deve essere allegata la planimetria dei locali, in cui devono essere indicati:
 - a) la superficie totale dei locali di vendita;
 - b) la superficie operativa dedicata esclusivamente alla vendita dei prodotti “alla spina” (tale superficie deve essere chiaramente individuata anche nella planimetria catastale allegata).
5. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è ridotta del 10% della parte variabile della tariffa per i conferimenti dichiarati superiori in valore a 2.500,00 Euro.
6. La riduzione di cui al comma 5 è applicabile anche alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, beni alimentari per l'alimentazione animale.
7. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art. 16 della citata L. 19 agosto 2016, n. 166, è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali alle attività di controllo.
8. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che praticano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità può essere ridotta del 15% della parte variabile della tariffa.
9. Per ottenere le riduzioni di cui sopra gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo la vigente normativa. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno

successivo ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche.

10. La presentazione della documentazione di cui al comma precedente autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, si procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.
11. Per quanto riguarda le riduzioni atipiche, non contemplate dai precedenti articoli e, riferite alle accertate situazioni di indigenza, queste ultime sono previste ed applicate dal Servizio Sociale, previo accurato e puntuale controllo in applicazione dei criteri previsti per gli interventi economici a favore dei cittadini che si trovano in stato di indigenza. Tali somme riferite a riduzioni ed esenzioni andranno a confluire nel corrispondente capitolo di entrata.

Art. 19 - Riduzioni per nuove imprese

1. La tariffa è ridotta per le imprese rientranti nella definizione di micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) di nuova costituzione, con sede operativa nel Comune di Assemini, ovvero per le imprese già costituite che trasferiscono la sede operativa nel Comune di Assemini.
2. La riduzione si applica, a seguito di presentazione di apposita istanza, per i primi tre anni di esercizio, a partire dall'anno di costituzione o di trasferimento della sede operativa nel Comune di Assemini.
3. Per le imprese di nuova costituzione la riduzione si applica alla componente fissa e variabile con la seguente modulazione:
 - riduzione del 75% nel primo anno di attività (anno di costituzione);
 - riduzione del 50% nel secondo anno di attività;
 - riduzione del 25% nel terzo anno di attività.
4. Per le imprese già costituite che trasferiscono la sede operativa nel Comune di Assemini la riduzione si applica alla sola componente variabile con la seguente modulazione:
 - riduzione del 75% nel primo anno (trasferimento);
 - riduzione del 50% nel secondo anno;
 - riduzione del 25% nel terzo anno.
 -

Art. 20 - Riduzioni per acquisto di manufatti di artigianato artistico Asseminese

1. La tariffa è ridotta per le micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) che valorizzano le proprie sedi operative con uno o più manufatti di artigianato artistico asseminese.
2. La riduzione si applica, a seguito di presentazione di apposita istanza, ed è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a. Applicazione una tantum;
 - b. Esposizione del/dei manufatto/i in maniera permanente ed in luogo aperto al pubblico;
 - c. Valorizzazione del/dei manufatto/i mediante indicazione in apposita targa del nominativo dell'artigiano che lo ha realizzato e dell'anno di realizzazione.
 - d. Manufatto/i realizzato/i da artigiano iscritto all'Albo delle imprese artigiane della CCIAA di Cagliari, con sede operativa ad Assemini, per attività classificate con i seguenti codici ATECO: C 13.99.2 (fabbricazione di tulle, pizzi e merletti); C 15.12 (fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria); C 16 (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio); C 23.41 (fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali); C 32.1 (fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose); 14.13.2 (Sartoria e confezione su misura di

abbigliamento esterno); 25.71 (Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche); 95.25 (Riparazione di orologi e di gioielli).

3. La riduzione è pari al costo sostenuto per l'acquisto del/dei manufatto/i, con un massimale pari ad € 500,00 o all'importo dovuto a titolo di TARI qualora lo stesso risulti inferiore al costo del/dei manufatto/i.
4. L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata della seguente documentazione:
 - a. Fattura emessa dal fornitore regolarmente quietanzata con pagamento effettuato mediante bonifico bancario;
 - b. Documentazione fotografica comprovante la collocazione e la valorizzazione del/dei manufatto/i.

Art. 21 - Agevolazioni per nuovi nati

1. Per i nati dal 01/01/2021 da genitori residenti nel Comune di Assemini viene riconosciuta una agevolazione TARI alle seguenti condizioni:
 - genitori residenti nel Comune di Assemini alla data di nascita del nuovo nato;
 - decorrenza dalla data di nascita e sino al compimento del terzo anno di vita del nuovo nato;
2. L'agevolazione si applica esclusivamente all'immobile di residenza anagrafica del nucleo familiare del nuovo nato, viene calcolata su base giornaliera applicando la tariffa variabile riferita al nucleo familiare prima della nascita del nuovo nato.

Art. 22 - Disciplina delle riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni si applicano a seguito di presentazione di apposita istanza annuale da parte del contribuente, con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse, e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione con riferimento all'annualità di presentazione dell'istanza.
2. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, e comunque in caso di mancata reiterazione dell'istanza annuale.
3. Le riduzioni e le agevolazioni verranno concesse, a seguito di apposite verifiche effettuate dall'ufficio tributi, a condizione che l'utente sia in regola con gli obblighi tributari del Comune.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente, fatta eccezione per l'agevolazione prevista all'art. 21 "Agevolazioni per nuovi nati".

TITOLO IV - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 23 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dal possessore o occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, o in caso di decesso dell'intestatario da uno degli eredi, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo, mediante modulistica predisposta dall'Ufficio tributi a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente.
5. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione venga presentata oltre il termine di 90 (novanta) giorni la variazione o la cessazione della posizione TARI decorre dalla data di presentazione della stessa dichiarazione.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
7. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
8. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
9. Le attività produttive sono esonerate dall'obbligo di dichiarazione qualora abbiano attivato presso l'Ufficio competente del Comune (Servizio SUAP e/o Servizio Attività Produttive e o altri servizi), procedimenti amministrativi relativi a:
 - a) apertura;
 - b) sub ingresso;
 - c) trasferimento di sede;
 - d) modifiche;
 - e) cessazione.
10. I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. In caso di insufficienza di informazioni rilevanti all'applicazione del tributo, il Servizio Tributi coinvolgerà il soggetto passivo, anche attraverso la consegna di apposito questionario, per fornire eventuali altri dati necessari.

Art. 24 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo TARI cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nel rispetto della normativa in materia e dello Statuto nonché la rappresentanza a stare in giudizio per le controversie di natura tributaria da esercitarsi secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile del tributo, nel caso di gestione diretta ed interna del Comune e, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, può:
 - a) inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - b) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 Codice Civile;
3. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a) degli accertatori di cui ai commi 179 – 182, articolo 1, della legge 296/2006, ove nominati;

- b) del proprio personale dipendente;
 - c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere al Servizio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, scissione, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originale o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e seguenti dell'articolo 1 del 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo con applicazione dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997.

Art. 25 - Riscossione

1. La TARI è riscossa di norma in quattro rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. La TARI non è dovuta qualora l'importo annuale dovuto risulti uguale o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00), tale importo si intende riferito alla TARI dovuta per l'anno e non alle singole rate.
3. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede all'emissione di avvisi di accertamento da omessa e/o infedele dichiarazione per importi unitari inferiori ad € 30,00 (trenta/00). Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzioni e interessi.

Art. 26 – Rimborsi, compensazioni, ricalcoli e discarichi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
2. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono rimborsi, compensazioni, ricalcoli e/o provvedimenti di discarico per importi uguali o inferiori ad euro 12,00.
3. Le somme da rimborsare a titolo di TARI sono di norma compensate con le somme dovute allo stesso titolo per gli anni successivi, salvo diversa motivata richiesta del contribuente e salvo cessazione dell'obbligazione tributaria.
4. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente, possono essere portate in compensazione degli importi dovuti dallo stesso contribuente al Comune per altri tributi Comunali.

Art. 27 - Rateazione

1. Su richiesta motivata del contribuente, che dichiari una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico finanziaria, può essere concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano e secondo lo schema seguente, salve le diverse disposizioni di legge:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. In ogni caso l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00.
3. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione o ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.
6. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
7. La richiesta di rateizzazione da parte del contribuente deve essere presentata entro la scadenza del termine ultimo di pagamento, corredata da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economico finanziaria.

Art. 28 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 51,00 euro.
3. Sulle somme dovute a titolo di TARI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. In conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, c. 16 L. 23/12/2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, c. 8 L. 28/12/2001 n. 448 il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO "A"

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO CATEGORIA	TABELLA UTENZE DOMESTICHE
1	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO N. 1
2	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO N. 2
3	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO N. 3
4	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO N. 4
5	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO N. 5
6	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO => N. 6

ALLEGATO "B"

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI	
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
7a	Agriturismo con camere
8	Alberghi senza ristorante, attività ricettive
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, uffici
12	Banche, istituti di credito, studi professionali
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
22a	Agriturismo solo ristorazione
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale gioco

